



		,, nonchè il rappresentante del Pubblico
	Ministero nella persona del V.P.G. Amedeo Federici.	
	Visti tutti gli atti introduttivi ed i documenti di causa.	
	<b>FATTO</b>	
	La vicenda trae origine dall'atto di citazione del 15 marzo 2013	
	con il quale la Procura regionale presso la Sezione	
	giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Umbria	
	conveniva in giudizio i signori	
	rispettivamente capo cantoniere Anas sorvegliante	
	lungo il RA 06 Racc. Bettolle-Perugia e capo nucleo Anas, per	
	sentirli condannare al pagamento della somma complessiva di	
	euro 39.357,31, oltre accessori di legge.	
	Il pregiudizio patrimoniale era attribuito all'amministrazione	
	dell'Interno per il sinistro stradale occorso all'agente scelto della	
	polizia di stato " " in forza alla questura di	
	Perugia, per fatto imputabile ai due succitati soggetti e	
	conseguente alla mancata manutenzione dell'arteria stradale di	
	loro competenza.	
	In base alle indagini effettuate, il sinistro occorso all'agente,	
	mentre percorreva un tratto del raccordo Bettolle-Perugia,	
	sarebbe avvenuto a causa di una chiazza d'acqua mista a	
	calcare presente sul fondo stradale, divenuto, per ciò,	
	conseguentemente scivoloso. Tale chiazza, sulla base sempre	
	delle indagini, sarebbe stata determinata da uno	
	sgocciolamento proveniente dall'arcata della galleria.	

A causa dei postumi della caduta l'agente ricorreva alle cure della clinica ortopedica e traumatologica del locale nosocomio, assentandosi dal servizio per il periodo 27 luglio 2008/10 agosto 2009, per complessivi 380 giorni.

Tale circostanza concretizzava, secondo la Procura regionale, un danno erariale complessivo pari ad euro 39.357,31 corrispondente all'intera retribuzione erogata al dipendente dell'Amministrazione dell'Interno a fronte di una mancata prestazione lavorativa da ricondurre all'evento di cui sopra.

Con la sentenza impugnata entrambi i soggetti citati venivano mandati assolti dalle contestazioni formulate nei loro confronti per il motivo che il                      avrebbe regolarmente effettuato il controllo giornaliero del tratto interessato dal sinistro e non sarebbe stata fornita prova certa dell'esistenza della chiazza d'acqua nel periodo (07:00-13:00) in cui il capo cantoniere ha svolto il proprio servizio. Per quanto riguarda                      , secondo il primo giudice, egli non avrebbe posto in essere alcun comportamento omissivo, tenuto conto che non è stato destinatario di nessuna segnalazione di insidia stradale e che, in base alla lettera c) dell'articolo 10 del R.M.S.A.A. non era tenuto a verificare direttamente, in maniera sistematica e quotidiana, la sicurezza e regolarità del tratto stradale allo stesso assegnato.

Il primo Giudice concludeva precisando anche che, dagli atti di causa, non risultava, comunque, provato che l'incidente in questione fosse stato determinato dalla chiazza d'acqua

presente sull'asfalto.

La Procura regionale presso la Sezione regionale della Corte dei conti della regione Umbria proponeva in data 6 novembre 2014 appello avverso la sentenza in epigrafe sulla base dei seguenti motivi.

Innanzitutto ha evidenziato carenza di motivazione della sentenza, per avere la stessa in una sola pagina risolto tutte le questioni poste nell'atto di citazione, concludendo per la mancanza di responsabilità erariale in capo ai due dipendenti dell'Anas. In particolare ha poi sostenuto che quanto affermato in sentenza non corrisponderebbe a quanto emerso dalle risultanze istruttorie e che molte delle prove, circostanze e considerazioni effettuate nella citazione sarebbero state ignorate.

Inoltre, ha richiamato il fatto che dagli atti di causa emerge che l'Anas ha immediatamente indennizzato l'agente infortunato con un risarcimento diretto ed ha formulato alla questura di Perugia proposta di risarcimento per i danni conseguenti all'assenza del dipendente Lupidi, corrispondenti agli emolumenti stipendiali dallo stesso percepiti pur mancando la prestazione lavorativa resa.

Ha ribadito in capo ai due dipendenti dell'Anas la violazione di precisi obblighi di servizio ed ha stigmatizzato ancora che la sentenza non si sia data minimamente carico di quanto affermato dalla difesa in ordine alla possibile manomissione di

un verbale redatto da un organo di polizia giudiziaria.

Conclusivamente quindi l'appellante ha censurato le conclusioni del giudice di primo grado per insufficienza di motivazione ma anche e soprattutto per *revisio prioris instantiae* nel merito (ovvero ricostruzione del fatto storico) in quanto dalla sentenza emergerebbero non trascurabili errori di merito ma anche di applicazione e di interpretazione delle norme giuridiche che regolano il caso di specie. Chiede pertanto la condanna in misura equivalente del \_\_\_\_\_ e del \_\_\_\_\_ per la complessiva somma di euro 39.357,31, a titolo di risarcimento del danno arrecato all'Amministrazione dell'Interno, oltre accessori come per legge.

In data 14 aprile 2015 è stata depositata in atti una memoria di costituzione e difesa nell'interesse di \_\_\_\_\_ con la quale si chiede conclusivamente il rigetto dell'appello proposto.

In data 17 aprile 2015 risulta depositata una memoria di costituzione e difesa nell'interesse di \_\_\_\_\_ con la quale in via pregiudiziale si chiede di dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto per formazione di cosa giudicata. Precisa infatti la memoria di costituzione che la Procura regionale ha impugnato la sentenza esclusivamente nella parte in cui dichiara che non è stata fornita la prova certa dell'esistenza della chiazza d'acqua nel periodo in cui il capo cantoniere ha svolto il servizio, mentre non ha impugnato il punto specifico relativo al fatto che la Procura non è stata in

grado di fornire la prova che l'incidente in questione sia stato provocato dalla chiazza presente sull'asfalto. Da ciò l'appellato deduce che su tale parte la Procura avrebbe fatto acquiescenza e che sulla stessa pertanto si è formato giudicato.

... chiede poi in via principale il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto con la conferma della sentenza di assoluzione di primo grado e, in via gradata, l'uso del potere riduttivo dell'addebito. In via ulteriormente gradata, ove venga ravvisata una propria responsabilità, chiede di ritenere prevalente o concorrente nella causazione dell'evento la responsabilità del diminuendo, ex adverso, la condanna per lui richiesta. Da ultimo, osserva che la perizia in atti del non è stata oggetto di contestazione da parte della Procura e che quindi i fatti in essa rappresentati sono da ritenersi pacifici al processo ex articolo 115 c.p.c. Ove ciò non fosse sufficiente chiede di ammettersi una c.t.u. cinematica diretta alla ricostruzione della dinamica che ha determinato il sinistro di cui è causa.

In occasione dell'odierna udienza le parti presenti hanno sostanzialmente ripercorso e confermato le conclusioni scritte.

## DIRITTO

in via preliminare, va esaminata la eccezione di parte appellata in base alla quale il gravame sarebbe inammissibile poiché non è stata impugnata una parte determinante della pronuncia con conseguente formazione sul punto di giudicato.

In particolare, si afferma che la Procura regionale ha impugnato la sentenza esclusivamente nella parte in cui dichiara che non è stata fornita la prova certa della presenza della chiazza d'acqua nel periodo in cui il capo cantoniere ha svolto il servizio. Tuttavia, parte appellata fa presente che la sentenza contiene una parte ancora più importante, non oggetto di impugnazione, relativa all'affermazione in ordine alla quale il collegio di primo grado *“ritiene opportuno precisare che, dagli atti di causa non risulta comunque provato che l'incidente in questione sia stato determinato dalla chiazza presente sull'asfalto”*. Tale capo della sentenza, non essendo stato contestato secondo l'appellato nell'atto di gravame, sarebbe coperto da giudicato. E poiché l'articolo 342 c.p.c. impone a parte appellante di indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre ad esame, la mancanza di tale indicazione determinerebbe l'inammissibilità del gravame. Tale prospettazione non può essere condivisa. Infatti, non appare corrispondere ad un dato oggettivo il fatto che l'appellante non abbia contestato l'affermazione che dagli atti di causa non risulta comunque provato che l'incidente in questione sia stato determinato dalla chiazza presente sull'asfalto. Alle pagine 8 e 9 dell'atto di appello, se non anche oltre, l'appellante chiarisce il proprio pensiero su quale sarebbe la causa dell'incidente, riconducendola alla presenza della chiazza d'acqua. Quindi la contestazione è presente, pur se, tuttavia, a

sua volta non sembra fornita, come in prosieguo si andrà a dimostrare, di sufficienti elementi probatori tanto da renderla sostenibile.

Conseguentemente, la sentenza appare impugnata nelle sue parti essenziali, rendendo non invocabile il disposto dell'articolo 342 c.p.c. e determinando la relativa ammissibilità dell'atto di appello

Quanto al merito di quest'ultimo, proposto dalla Procura regionale umbra, esso si basa dunque su una asserita, sostanziale carenza di motivazione della sentenza impugnata, intesa sia come impossibilità di individuare l'iter logico-giuridico del convincimento del giudice, sia come insufficiente apprezzamento di elementi importanti e decisivi relativi alla fattispecie di causa. Inoltre, secondo l'appellante, dalla sentenza emergerebbero non trascurabili errori di merito e di applicazione ed interpretazione delle norme giuridiche che regolano il caso di specie.

Gli aspetti di maggiore rilevanza, secondo l'appellante, sarebbero relativi al fatto che quanto affermato non corrisponderebbe a quanto emerso dall'istruttoria e che molte delle prove, circostanze e considerazioni effettuate nella citazione sarebbero state "smisuratamente ignorate".

Non sarebbe vero quanto affermato in sentenza in merito all'attività svolta dal Capo cantoniere, in quanto la pozza d'acqua in questione, attese le dimensioni e la configurazione

raggiunte, non avrebbe potuto formarsi in un lasso di tempo talmente breve da non poter essere rilevata nelle 6 ore di turno del . Ma non sarebbe vero neppure quanto affermato dal Capo cantoniere in ordine al fatto di aver percorso il tratto di propria competenza quel giorno e di essersi accertato, come di consueto, che le condizioni della strada e delle sue pertinenze fossero tali da non costituire pericolo per gli utenti della strada, poiché il medesimo, giusta rapporto giornaliero redatto, quel giorno avrebbe proceduto solo allo sfalcio dell'erba senza percorrere il tratto di strada di competenza.

Inoltre, secondo l'appellante, dal verbale del Compartimento della Polizia Stradale emergerebbe chiaramente che la causa della rovinosa caduta dalla moto dell'agente sarebbe da individuare sicuramente in un fenomeno di origine naturale, ma facilmente emendabile con una obbligatoria, corretta manutenzione della strada. Quanto stringatamente detto in sentenza in merito alla regolarità del controllo ed alla mancanza di prova certa dell'esistenza della pozza, oltre ad essere, dunque, secondo l'appellante, aprioristico e gratuito se confrontato con quanto riportato nel verbale degli accertatori, sarebbe non rispondente assolutamente alla realtà fattuale.

Nulla direbbe poi la sentenza, sempre secondo l'appellante, circa l'intervenuto risarcimento a favore del Lupidi da parte dell'ANAS, fatto che denuncerebbe il riconoscimento da parte dell'Azienda di una inescusabile incuria del bene pubblico e,

quindi, di una responsabilità astrattamente e genericamente imputabile all'Ente ma di cui devono essere chiamati a rispondere gli agenti oggi appellati.

Conclusivamente, l'appellante invoca la giurisprudenza della Corte di cassazione per definire la fattispecie come un caso non di "difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni dell'appellante sul valore sul significato dal giudice attribuiti agli elementi derivati", quanto piuttosto "di ragionamento del giudice di merito dal quale emerge la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre a una diversa decisione, e di obiettiva carenza, nel complesso della sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento".

Ciò premesso, questo Collegio deve innanzitutto evidenziare che, pur fornendo la sentenza impugnata una motivazione oggettivamente stringata, ciò tuttavia non comporta un automatico apprezzamento della medesima come insufficiente.

Al di là della considerazione che l'atto di appello contiene in sé alcune inesattezze, in particolare definendo "indimostrato ed apodittico il mancato rinnovo della revisione del motociclo o addirittura l'altrettanto indimostrato ed apodittico rinnovo della patente di guida del . . .", essendo prodotto in atti il verbale della sezione di Polizia stradale di Perugia numero 1196000040 datato 14 ottobre 2008, con il quale si attesta che il Lupidi circolava alla guida del veicolo avendo la patente di guida

scaduta di validità in data 20 maggio 2007, nonché il verbale numero 1196000039, sempre del 14 ottobre 2008, con il quale si attesta che il medesimo circolava alla guida del veicolo senza aver effettuato la prescritta revisione il cui termine ultimo era scaduto nel 2007, fatti questi che sarebbero di per sé sufficienti a dichiarare interrotto il nesso di causalità ai fini dell'accertamento di responsabilità, va sottolineato che, in sostanza, è lo stesso atto di appello a mostrarsi carente di alcuni elementi essenziali ai fini della dimostrazione di responsabilità degli odierni appellati.

In primo luogo poco o nulla si dice in ordine alle prove destinate a dimostrare la dinamica dell'incidente ed, in particolare, che il sinistro si sia svolto secondo le modalità indicate dai verbalizzanti.

Infatti, va tenuto conto che nel verbale, fonte anche delle accuse mosse dalla Procura regionale, si parla curva destrorsa, mentre nella planimetria allegata si raffigura un rettilineo. Atteso che risulta dimostrata la presenza della curva all'incirca dopo una cinquantina di metri dalla "chiazza", appare plausibile la tesi difensiva in ordine alla quale, per un principio fisico, la moto ed il suo conducente avrebbero sicuramente urtato la parete della galleria prima dell'arresto del veicolo. In altre parole, appare condivisibile quanto affermato nella perizia prodotta in atti secondo cui "è impossibile, in quel tratto di strada, cadere alla progressiva chilometrica 52,600, percorrere 230 metri e fermarsi

senza urtare la parete della galleria: la determinazione tecnica in scala ha dimostrato che, in soli 140 metri, la moto avrebbe urtato due volte la parete della galleria e, di ciò, nel verbale della polizia stradale, non c'è traccia".

Questo pone in serio dubbio quanto affermato dalla Procura regionale nell'atto di gravame in ordine alla certezza del fatto in base al quale "emergerebbe chiaramente che la causa della rovinosa caduta dalla moto dell'agente Lupidi sarebbe da individuare sicuramente in un fenomeno di origine naturale, ma facilmente emendabile con una obbligatoria, corretta manutenzione della strada".

Rimane, dunque, sostanzialmente indimostrata la dinamica dell'incidente, anche in assenza di rilievi fotografici o di altri elementi circostanziali che consentano una ricostruzione dei fatti coerente con l'ipotesi dello scivolamento della moto sulla chiazza d'acqua e sul suo arresto laddove è stata poi successivamente rinvenuta. E ciò, senza voler sottolineare l'elevata velocità che il veicolo aveva all'atto dell'incidente.

Ma, non solo non vi è prova della dinamica dell'incidente ma non vi è neppure prova della presenza della chiazza d'acqua nel periodo in cui il  è passato o comunque sarebbe dovuto transitare nel luogo ove essa avrebbe dovuto trovarsi.

Infatti, l'appellante nel soffermarsi sui doveri del  i e sul preteso, mancato rispetto dei medesimi, finisce con l'affermare che il medesimo ha sostenuto di aver percorso il tratto di propria

competenza nel giorno dell'incidente, e di essersi accertato che le condizioni della strada e delle sue pertinenze fossero tali da non costituire pericolo per gli utenti della strada, sostenendo, in questo modo, il contrario di "quanto scritto al momento del servizio nel rapporto". E questo, secondo l'appellante vorrebbe dire solo una cosa: che la pozza d'acqua non è stata segnalata poiché non è stata vista e non è stata vista perché il capo cantoniere non ha percorso il tronco di competenza almeno una volta al giorno per constatare lo stato della strada e le sue pertinenze, così come gli obblighi di servizio gli imponevano.

Anche se tale assunto rispondesse al vero, il Collegio osserva che esso dimostrerebbe che il \_\_\_\_\_ è venuto meno ad un obbligo di servizio, ma non dimostra affatto che la chiazza d'acqua fosse laddove si presume la sua presenza, per lo meno nell'ambito del tempo (sei ore di turno) durante il quale il Garofani avrebbe dovuto effettuare i controlli di pertinenza.

Quindi, l'appellante non fornisce la prova in ordine alla quale si deve ritenere certa la presenza della pozza d'acqua così come sostenuto dalla Procura regionale stessa.

E sulla pretesa contraddizione tra quanto riferito dal capo cantoniere e quanto riportato nel rapporto giornaliero, non viene ancora dimostrato il perché su quel rapporto avrebbe dovuta essere trascritta l'attività giornaliera di routine (*id est* il controllo della strada) visto che nel rapporto stesso veniva trascritta solo l'attività straordinaria realizzata oltre quella obbligatoria

giornaliera (e cioè proprio il controllo del tratto di strada di competenza).

Non appare neppure chiaro il punto relativo al presunto risarcimento liquidato da , in favore del . In particolare, la Procura regionale non specifica dell'atto di appello i rapporti convenzionali tra , e la compagnia di assicurazioni in ordine alle procedure finalizzate al risarcimento, con riferimento in specie al ruolo ricoperto dall'assicurato nell'iniziativa volta a risarcire la vittima dell'incidente.

Atteso quanto precede, questo Collegio nel constatare la carenza degli elementi di prova atti a dimostrare la responsabilità degli originari convenuti, respinge l'appello prodotto dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Umbria, confermando integralmente la sentenza di primo grado.

Le spese seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

definitivamente pronunciando,

**RESPINGE** l'appello iscritto al n. 48289 del registro di Segreteria, proposto dal Procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Umbria, avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale

Umbria n. 92/2014, depositata in Segreteria il 14 maggio 2014.

Le spese di giudizio da liquidarsi in € 2.000,00 per ciascun appellato seguono la soccombenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 maggio 2015

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Cons. Mauro OREFICE F.to Pres. Claudio GALTIERI

Depositata il 5/10/2015

Il Dirigente